



Allegato A al Decreto n 225 del 16/12/20104

CONTRATTO

PER LA FORNITURA DI UNIFORMI DI SERVIZIO

DI RAPPRESENTANZA

(lotto 1 - C.I.G. 6033195E00)

TRA

Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede in Venezia - Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale 80007580279 rappresentata nel presente atto da Carlo Terrabujo, nato a Padova (PD) il 01.09.1954, il quale interviene nella sua qualità di Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC ai sensi dell'art. 12 della L.R. del Veneto 31.12.2012, n. 54

E

Famengo Luciano S.r.l. - Unipersonale, con sede in Via Meucci, 5/3 - Noale (VE), Codice Fiscale, P.I. e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Venezia 03866400272, rappresentata nel presente atto da Famengo Luciano, nato a Noale (VE) il 25.05.1956, il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante della predetta impresa

si conviene e si stipula quanto segue:

L'anno Duemilaquindici, oggi giorno ____ del mese di _____ nella sede della Sezione Generali e FAS-FSC della Regione del Veneto in Venezia, Cannaregio 23, Fondamenta Santa Lucia, le parti, come sopra comparse, premettono:

a) che con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali n. 87 del 22.06.2011 è stata indetta procedura aperta per l'affidamento della fornitura di uniformi di servizio di rappresentanza (lotto 1 - CIG 284644618C) e capi tecnici e abiti da lavoro (lotto 2 - CIG 2846498C72) per il personale regionale in servizio presso gli uffici centrali e periferici ;

b) che con successivo Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali n. 165 del 25.11.2011 la fornitura è stata aggiudicata in via definitiva per il lotto 1 (Uniformi di servizio di rappresentanza), alla **Ditta Famengo Luciano S.r.l. - Unipersonale**, con sede in Via Meucci, 5/3 - Noale (VE),

- c) che con successivo Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali n. 25 del 07/03/2012 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006;
- d) che in data 13.03.2012 - n. rep 27203 - è stato stipulato il contratto di fornitura di cui sopra con la ditta **Famengo Luciano s.r.l. - Unipersonale** della durata di 36 mesi;
- e) che negli atti di gara di cui sopra era espressamente prevista la possibilità per l'amministrazione del rinnovo contrattuale;
- f) che con D.G.R. n. 584 del 28/04/2014 la Giunta Regionale ha approvato il programma di forniture di beni e servizi per l'anno 2014, prevedendo in particolare al punto 2 delle premesse per la fornitura delle uniformi di servizio per gli anni 2015-2017, l'effettuazione di una procedura aperta o il rinnovo contrattuale ovvero l'adesione ad eventuali convenzioni Consip attive;
- g) che con successivo Decreto del Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. _____ del _____ è stato deciso il rinnovo contrattuale con la ditta **Famengo Luciano s.r.l. - Unipersonale** alle medesime condizioni contrattuali dell'atto stipulato il 13.03.2012 – n. rep.27203 - con un ribasso del 5% (cinque per cento) sui capi offerti e la possibilità di ridurre la fornitura di oltre il 20% (venti per cento) per eventuali sopravvenute esigenze organizzative regionali;
- h) che la ditta **Famengo Luciano s.r.l. - Unipersonale** come sopra rappresentata dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara, dal Bando di gara, e dal Capitolato d'appalto allegati al contratto stipulato il 13.03.2012 – n. rep. 27203 - definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e in ogni caso, la medesima ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica della prestazione richiesta e che l'offerta proposta con nota del 24.10.2014 acquisita con prot.453546 in data 29.10.2014 che si allega al presente contratto consente alla ditta medesima di soddisfare tutte le condizioni previste nelle presenti clausole;
- i) che la Ditta ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto, le parti convengono quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto

La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, affida alla ditta **Famengo Luciano s.r.l. - Unipersonale** di Noale (VE) che accetta, la fornitura di uniformi di servizio di rappresentanza da destinare al personale regionale in servizio presso gli uffici centrali e periferici della Regione del Veneto.

Articolo 3 - Durata del contratto

1. Il presente contratto ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.
2. Tale durata potrà essere prorogata previa comunicazione scritta della Regione del Veneto per ulteriori mesi 6 (sei) agli stessi patti e condizioni.
3. E' escluso ogni rinnovo tacito del presente atto.

Articolo 4 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato, ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. n. 207/2010, nel Dott. Diego Ballan responsabile della P.O. Forniture (interim) il quale provvederà, giusta articolo 119 del D.Lgs. n. 163/2006, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del contratto verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità a quanto previsto dal presente contratto.

Articolo 5 - Obbligazioni del prestatore della fornitura

1. La ditta **Famengo Luciano s.r.l. - Unipersonale** garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nell'offerta tecnica proposta

facente parte del contratto stipulato il 13 marzo 2012 rep.27203 con la medesima ditta **Famengo Luciano s.r.l. – Unipersonale**.

2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto resteranno ad esclusivo carico della Ditta.

Articolo 6 - Corrispettivo

1. La Regione del Veneto, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, si impegna a corrispondere quanto risulta dall'offerta economica presentata dalla Ditta **Famengo Luciano S.r.l. - Unipersonale** allegata al presente atto sotto la lettera A) e cioè calcolando il 5% di ribasso sui capi offerti nel precedente contratto stipulato il 13.03.2012 - n. rep. 27203. L'importo massimo contrattuale per la fornitura delle uniformi di rappresentanza è di € 204.825,22 La ditta **Famengo Luciano S.r.l. - Unipersonale** accetta la possibilità di effettuare ordinativi di capi anche sotto il 20% dell'importo contrattuale senza nulla pretendere dall'amministrazione regionale. La fornitura invernale avverrà secondo la tempistica prevista dall'art. 7 del Capitolato Speciale e dalla previsione contenuta nella Relazione dell'offerta tecnica atti entrambi allegati al contratto di cui sopra – n. rep. 27203. La fornitura estiva avverrà entro il mese di maggio dell'anno 2015.

2. Il pagamento della fornitura avverrà secondo le medesime modalità previste dall'atto stipulato il 13.03.2012 – n. rep. 27203.

Articolo 7 - Penali

In caso di mancata fornitura, o fornitura parziale o inesatta, dei beni oggetto del presente contratto o in caso di ritardo nella fornitura, la ditta **Famengo Luciano S.r.l. - Unipersonale** sarà responsabile dell'inadempimento anche parziale o del ritardo nella fornitura e la Regione del Veneto procederà all'applicazione delle penali come previsto dall'art. 10 del Capitolato Speciale.

Articolo 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, anche in virtù della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi

dell'art. 3 della Legge n. 136/2010". Le parti si danno atto che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) da riportare nelle transazioni finanziarie relative al presente contratto è il seguente: 6033195E00.

Articolo 9 - Garanzia di esecuzione

1. Si da' atto che la Ditta **Famengo Luciano s.r.l. – Unipersonale**, a norma dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, ha prestato la cauzione definitiva a favore della Regione del Veneto pari ad un importo di Euro _____ = (_____) polizza n. _____ rilasciata dalla _____.

Tale cauzione, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Regione del Veneto.

2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto dall'art.10 del Capitolato, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle relative penali.

3. La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; la garanzia sarà svincolata previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso la Ditta, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Regione del Veneto.

Articolo 10 - Verifica e certificato di conformità

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 163/2006, la fornitura oggetto del presente contratto sarà sottoposta a verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite. Il certificato di conformità di cui all'art. 322 del D.P.R. di cui sopra verrà rilasciato quando l'appaltatore abbia completamente e regolarmente svolto tutte le prestazioni contrattuali. Il certificato di conformità verrà quindi trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale dovrà firmarlo nel termine

di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso e restituirlo secondo le modalità previste nell'art. 323 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 11 - Inadempimento e Risoluzione

1. In caso di inadempimento della Ditta anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, questo verrà segnalato per iscritto via PEC nei termini e con le modalità previste dall'art.11 del Capitolato allegato al contratto stipulato il 13.03.2012 – n. rep.27203.

2. Inoltre, le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e del Codice Civile.

Articolo 12 - Recesso

1. L'Amministrazione per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto, la stessa Amministrazione Contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta con lettera Raccomandata A.R.

3. In tali casi, la Ditta ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite, purché siano state eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

4. Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per il recesso del contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e del Codice Civile.

Articolo 13 - Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)

Le parti danno atto che l'Amministrazione contraente non ha predisposto il DUVRI, in quanto, come previsto dall'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs n. 81/2008, tale documento non è necessario per mere forniture di materiale senza installazione.

Articolo 14 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Ditta e l'Amministrazione contraente sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

Articolo 15 – Trattamento dati, consenso al trattamento

Le parti dichiarano di dare reciproco consenso al trattamento dei dati e delle informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Articolo 16 - Protocollo di legalità

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di Legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 24 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, consultabile sul sito della Giunta regionale:

(<http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio>):

Articolo 17 - Spese contrattuali

La Ditta assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico della Regione del Veneto.

Articolo 18 - Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che la fornitura oggetto del presente contratto è soggetta al pagamento dell'IVA, per cui richiedono la registrazione del presente atto solamente in caso d'uso ex art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato, sottoscritto.

Regione del Veneto

Famengo Luciano S.r.l. Unipersonale